

Autorità competenti

La Legge Regionale n.10/2015 individua la Provincia di Perugia come autorità competente nel proprio territorio per l'ispezione e il controllo dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici. La Provincia di Perugia in tutti i comuni (tranne il comune di Perugia) si avvale per questo dell'Agenzia per l'Energia e l'Ambiente srl (AEA)

Soggetti responsabili

L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico (es. caldaie per riscaldamento, pompe di calore, macchine frigorifere etc.) e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto (proprietario, occupante etc.) che può delegarli ad un terzo (terzo responsabile) conformemente a quanto stabilito nell'art. 6 del D.P.R. n. 74/2013.

Il responsabile dell'impianto o il terzo responsabile da questi delegato deve ottemperare agli obblighi di:

A - "Controllo e manutenzione impianti termici"

B - "Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici" nonché agli obblighi di comunicazione in caso di cambio di responsabilità e/o delega.

A - Controllo e manutenzione degli impianti termici

Gli installatori ed i manutentori degli impianti termici, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o mantenuto e con quale frequenza dette operazioni vadano effettuate.

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo tecnico utilizzando i modelli previsti da normativa.

B - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici

Sono soggetti a controllo gli impianti termici di climatizzazione invernale e gli impianti di climatizzazione estiva di cui alla DGR 961/2014. **Il controllo di efficienza energetica viene effettuato secondo le seguenti cadenze:**

Tipologia Impianto	Alimentazione	Potenza termica utile nom. (kW)	Cadenza (anni)
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	10<P<100	2
		P ≥ 100	1
	Generatori alimentati a gas, metano o GPL	10<P<100	4
		P ≥ 100	2
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta	12<P<100	4
		P ≥ 100	2
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	P ≥ 12	4
		Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica	P ≥ 12
Impianti alimentati da teleriscaldamento	Sottostazione di scambio termico da rete a utenza	P > 10	4
Impianti cogenerativi	Microcogenerazione	Pel < 50	4
	Unità cogenerative	Pel ≥ 50	2

Il controllo di efficienza energetica deve essere inoltre effettuato:

- all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
- nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
- nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica.

In occasione del controllo di efficienza energetica l'operatore redige e sottoscrive un rapporto di controllo di efficienza energetica utilizzando i modelli previsti da normativa.

Il controllo di efficienza energetica è complementare e non sostitutivo delle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti termici (punto A).

Trasmissione dei rapporti di controllo

L'originale del rapporto di controllo è rilasciata al responsabile dell'impianto che lo sottoscrive e lo allega al libretto di impianto mentre la copia, sottoscritta per presa visione dal responsabile dell'impianto, è conservata dal soggetto che effettua il controllo il quale provvede alla trasmissione in via telematica all'Autorità competente entro e non oltre 60 giorni dall'effettuazione del controllo.

Il "Bollino"

Il contributo (Bollino) viene versato in occasione del controllo di efficienza energetica (punto B).

Il costo omnicomprensivo di ciascun "Bollino" è pari a 15,00 € su tutto il territorio regionale.

Il "Bollino" è fornito al responsabile dell'impianto dal manutentore e/o installatore che provvede al suo acquisto presso le Autorità competenti e lo appone, anche digitalmente, sul rapporto di controllo di efficienza energetica, sia sull'originale che sulla copia.

Il contributo viene determinato sulla base della fascia di potenza entro la quale ricade l'impianto.

L'importo del contributo, in funzione della potenza dell'impianto termico, è indicato nelle seguenti tabelle:

Generatori di calore a fiamma

Potenza utile nominale complessiva dell'impianto (kW)	Contributo
Fino a 100	1 bollino
Da 101 a 200	3 bollini
Da 201 a 300	5 bollini
Superiori a 300	7 bollini

Altre tipologie d'impianto

Tipologia impianto	Contributo
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW	1 bollino
Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	3 bollini
Impianti alimentati da teleriscaldamento (sottostazioni)	1 bollini
Impianti cogenerativi	7 bollini